

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 27736/23 R.G. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS C.P.C., NOTIFICATO IL 6.7.23, PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANDREA CODRINO. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 5.978,83 SPESE GENERALI E CPA INCLUSI, I.V.A. ESENTE (FASC. 7085).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1492/23 del: 03/08/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 03/08/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 6.3.23 veniva acquisita al protocollo aziendale, con nota prot n. 10373, formale richiesta risarcitoria, promossa da una paziente, tramite i propri legali, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata in relazione ai danni asseritamente riportati in conseguenza degli interventi chirurgici e dei trattamenti terapeutici/farmacologici eseguiti durante i periodi di ricovero compresi tra il 28.10.19 e il 26.10.20 presso l'Ospedale S. Giovanni Addolorata;
- nello specifico, la paziente deduceva di aver subito postumi permanenti in conseguenza di errati interventi chirurgici e di una inadeguata ed insufficiente terapia antibiotica ascrivibili, in via esclusiva, alla condotta dei sanitari dell'Ospedale S. Giovanni coinvolti nel percorso di assistenza, diagnosi e cura della paziente;
- la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva all'apertura del sinistro, rubricato al n. 14/23, e alla trasmissione della predetta richiesta risarcitoria alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria;

CONSIDERATO che:

- in relazione ai medesimi fatti, è pervenuto al protocollo aziendale, in data 6.7.23, il Ricorso n. 27736/23 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma volto ad accertare, tramite una consulenza tecnica preventiva, se i postumi permanenti asseritamente riportati dalla paziente siano imputabili eziologicamente all'Azienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata;

- il danno non patrimoniale asseritamente subito dalla ricorrente è stato quantificato nel predetto ricorso in € 1.262.006,05, oltre interessi;

- DATO ATTO** che la U.o.s.d. ha provveduto a trasmettere detto atto agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;
- VISTO** il verbale del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) relativo alla seduta del 31.7.23 nel corso della quale è stato anche ascoltato uno specialista per approfondire gli aspetti medico legali legati alla vicenda e, all’esito della discussione, il CVS ha deciso di resistere nell’ambito del richiamato giudizio;
- RAVVISATA** la necessità di individuare, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi nel medesimo settore di afferenza, un legale al quale affidare l’incarico di difendere l’Azienda nell’ambito del richiamato giudizio introdotto con Ricorso n. 27736/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale Civile di Roma promosso da una paziente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di “autoassicurazione del rischio”;
- VISTA** la disponibilità ad assumere l’incarico manifestata dall’avv. Andrea Codrino del Foro di Milano, legale regolarmente iscritto all’albo aziendale;
- CONSIDERATO** che:
- la U.O.S.D. ha concordato con il predetto legale il preventivo relativo al compenso per l’espletanda attività di consulenza stragiudiziale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, ridotto del 50% in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
 - al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Milano, L.go Augusto, 3;
- TENUTO CONTO** che:
- l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **5.978,83** (€ 4.999,02+ Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, sull’esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n.97;
 - gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 31.7.23 di resistere nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso innanzi al Tribunale civile di Roma n. 27736/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo, promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Andrea Codrino mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Milano, L.go Augusto, 3;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 5.978,83** (€ 4.999,02 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente);

L'onere lordo di **€ 5.978,83** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n.97;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.